Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 30 gennaio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

La data del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, n. 1553, concernente l'Accordo economico collettivo per la disciplina delle tariffe delle prestazioni degli spedizionieri agli esportatori di prodotti ortofrutticoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1942-XX, n. 22, deve correggersi, sia nel sommario che nel testo (titolo), nel senso che ove è detto: «1° *novembre* 1941-XX», deve leggersi: «1° *dicembre* 1941-XX», come risulta dall'atto originale.

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Cessazione e riconoscimento della qualità di membro del Gran Consiglio del Fascismo

Con R. decreto 26 dicembre 1941-XX, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, il fascista Adelchi Serena ha cessato di far parte del Gran Consiglio del Fascismo a seguito della cessazione dalla carica di Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato.

Con Regio decreto di eguale data — su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo — è stata riconosciuta la qualifica di membro del Gran Consiglio del Fascismo al fascista Aldo Vidussoni in dipendenza della carica di Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato.

Con Regi decreti in data 15 gennaio 1941-XX — su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo — il fascista Giuseppe Tassinari è stato dichiarato decaduto dalla carica di membro del Gran Consiglio del Fascismo a seguito della cessazione da Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Al fascista Ettore Frattari è stata riconosciuta la qualità di membro del Gran Consiglio del Fascismo a cagione delle funzioni di presidente della Confederazione fascista degli agricoltori ed al fascista Carlo Pareschi è stata confermata la qualifica di membro del Gran Consiglio del Fascismo in dipendenza delle funzioni di Ministro per l'agricoltura e le foreste, cessando per quanto riguarda le funzioni di presidente della Confederazione fascista degli agricoltori.

(375)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1941-XX, n. 1556.
Rinvio della revisione periodica delle retribuzioni annue delle ricevitorie e agenzie postali e telegrafiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, che approva la legge postale e delle telecomunicazioni, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 2161, che approva il regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1472, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 44, che stabilisce le norme per regolare la revisione periodica delle retribuzioni annue delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche per il triennio 1939-1942;

Considerato che la revisione per il quinquennio 1942-1947, ai sensi dell'art. 297 della legge postale e delle telecomunicazioni, dovrebbe effettuarsi in base ai dati di lavoro dell'esercizio 1940-1941;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto che, in conseguenza dello stato di guerra, il lavoro delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche non rispecchia nell'esercizio 1940-1941 il traffico normale, in quanto in alcune di esse ha subito temporaneamente eccessivo incremento mentre in altre ha avuto sensibile diminuzione;

Visto che analoga situazione si verifica nei riguardi della revisione delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie elevate alla 2ª classe nel secondo semestre 1939, nel 1940 e nel primo semestre 1941;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La revisione periodica generale delle retribuzioni annue delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche, prevista dall'art. 297 della legge postale e delle telecomunicazioni, che avrebbe dovuto aver luogo con effetto dal 1° luglio 1942-XX, in base ai dati di lavoro dell'esercizio 1940-1941, viene rinviata di due anni, mantenendo per il biennio 1942-1944 le retribuzioni in vigore al 30 giugno 1942, salvo le eventuali revisioni straordinarie previste dall'art. 298 della legge stessa.

Le revisioni da effettuarsi per elevazione di ricevitorie ed agenzie alla 2ª classe, in base ai dati di lavoro

di detto esercizio 1940-41 e del successivo 1941-42, saranno praticate in occasione della revisione periodica generale, mantenendo frattanto le attuali retribuzioni.

Art. 2.

La revisione periodica generale e le altre di cui alla seconda parte del precedente articolo, saranno effettuate, con decorrenza dal 1° luglio 1944, in base ai dati di lavoro dell'esercizio 1942-1943, ed avranno vigore per il triennio 1944-1947.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, *foglio* 87. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1941-XX, n. 1557.

Modificazione, per il tempo di guerra, dell'art. 81 del regolamento sui lavori del Genio militare, approvato con R. decreto 17 marzo 1932-X, n. 365.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sulle opere pubbliche;

Visto l'art. 8 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 17 marzo 1932-X, n. 365, che approva il regolamento sui lavori del Genio militare;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la durata dell'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso, l'art. 81 del regolamento sui lavori del Genio militare, approvato con R. decreto 17 marzo 1932-X, n. 365, è sostituito dal seguente:

« Ai comandanti del genio è devoluto il collaudo di tutti i lavori del Genio militare nel territorio di loro competenza, tanto se eseguiti ad impresa quanto se eseguiti ad economia (in amministrazione, a cottimo o con le truppe).

La designazione del collaudatore è fatta invece dal Ministero della guerra:

a) nei casi di prolungata assenza del comandante del genio titolare; ed in questi casi la designazione deve essere provocata in tempo utile da chi fa le veci del titolare;

b) nei casi speciali in cui, a giudizio del Ministero stesso, il comandante del genio abbia avuto diretta ingerenza nella condotta dei lavori;

c) in tutti i casi in cui il Ministero ritiene di nominare altro collaudatore.

Ciascun Comando del genio, per i lavori del proprio territorio, può però delegare lo stesso capo dell'ufficio esecutivo a compiere il collaudo od autorizzarlo ad ometterlo quando si tratti di lavori di mantenimento eseguiti ad economia (in amministrazione). Può provvedere personalmente o delegare ufficiali dipendenti (di grado non inferiore a quello del capo dell'ufficio esecutivo a cui furono affidati i lavori e che non abbiano avuto la sorveglianza o la direzione dei medesimi) al collaudo di lavori ad impresa di importo complessivo non superiore a L. 200.000; se l'importo dei lavori non supera le 25.000 lire può autorizzare l'omissione del collaudo.

Quando, ai sensi del comma precedente, il collaudo venga omesso, il conto finale sarà munito dal capo dell'ufficio esecutivo di una dichiarazione di buona esecuzione conforme al mod. 33 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, *foglio* 92. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1941-XX.

Modificazioni al R. decreto 5 dicembre 1940-XIX, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1941-XIX, registro n. 1 Marina, foglio n. 21, riguardante radiazione di alcune navi mercantili già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 5 dicembre 1940-XIX, relativo alla radiazione di alcune navi mercantili già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, la parte relativa al motopesche-

reccio *Luigi Padre* è abrogata, e sostituita dalla seguente: « Motopeschereccio *Luigi Padre,* di stazza lorda tonn. 19.59, inscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, dell'armatore Amante Mariano, con sede a Lampedusa: dalle ore 9 del 1° novembre 1940-XIX ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1942-XX
Registro n. 1 *Marina, foglio n.* 356.

(325)

REGIO DECRETO 27 dicembre 1941-XX.

Inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto 15 febbraio 1937-XV, n. 738, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi, di proprietà del Reparto navigazione ferrovie dello Stato con sede a Messina, sono temporaneamente inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, dall'ora e dalla data a fianco di ciascuna indicata:

Motonave traghetto *Aspromonte* di stazza lorda tonn. 975.66, iscritta al Compartimento marittimo di Messina: dalle ore 9 del 2 ottobre 1941;

Nave traghetto *Reggio,* di stazza lorda tonn. 898.84, iscritta al Compartimento marittimo di Messina: dalle ore 15 del 1° ottobre 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazionue.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1942-XX
Registro n. 1 *Marina, foglio n.* 317.

(324)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 gennaio 1942-XX.

Nomina del fascista Tassinari Giuseppe a consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 166, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1942-XX, con il quale il fascista Borgatti Francesco cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante degli agricoltori ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli agricoltori per la nomina del fascista Tassinari Giuseppe a consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante degli agricoltori al posto lasciato vacante dal fascista Borgatti Francesco;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Tassinari Giuseppe è nominato consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante degli agricoltori al posto lasciato vacante dal fascista Borgatti Francesco.

Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

(336)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 gennaio 1942-XX.

Nomina del fascista Agostini Augusto a consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1942-XX, con il quale il fascista Tarabini Alessandro cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante dei tecnici agricoli, dei chimici, dei periti industriali e degli artisti ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza degli artisti;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina del fascista Agostini Augusto a consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante dei tecnici agricoli, dei chimici, dei periti industriali e degli artisti al posto lasciato vacante dal fascista Tarabini Alessandro;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Agostini Augusto è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante dei tecnici agricoli, dei chimici, dei periti industriali e degli artisti al posto lasciato vacante dal fascista Tarabini Alessandro.

Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

(337) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 gennaio 1942-XX.

Nomina del fascista Serena Adelchi a consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle costruzioni edili;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1942-XX, con il quale il fascista Miniati Gino cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione della meccanica in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Serena Adelchi a consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista al posto lasciato vacante dal fascista Miniati Gino;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Serena Adelchi è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista al posto lasciato vacante dal fascista Miniati Gino.

Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

(338) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1941-XX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società anonima forni ed impianti industriali, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 5 dicembre 1940, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società anonima forni ed impianti industriali, con sede a Milano;

Vista la relazione del sequestratario;

Considerato che, in dipendenza dell'aumento del capitale sociale da L. 3.600.000 a L. 18.000.000, l'interessenza dei sudditi nemici nell'azienda si è ridotta ad una quota minima;

Ritenuto che, pertanto, non sussistono le ragioni per mantenere il provvedimento di sindacato;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto Ministeriale 5 dicembre 1940, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società anonima forni ed impianti industriali, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(363)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1942-XX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Brindisi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 82 del 21 aprile 1939-XVII della provincia di Brindisi col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Brindisi;

Vista la deliberazione 16 aprile 1941-XIX dell'assemblea generale dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Brindisi nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Brindisi è fissata in L. 100 »,

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata del Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1942-XX

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(362)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1942-XX.
Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria del Consorzio agrario provinciale di Brindisi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII pubblicato nel Foglio annunzi legali, n. 82 del 21 aprile 1939-XVII della provincia di Brindisi, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Brindisi;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1940-XVIII col quale fu sciolto il Consiglio d'amministrazione del Consorzio agrario suddetto e fu nominato un commissario per la sua amministrazione straordinaria;

Ritenuta l'opportunità di ricostituire l'amministrazione ordinaria del Consorzio;

Decreta:

Art. 1.

All'ufficio di presidente e di vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Brindisi sono nominati rispettivamente:

Ciro G. Bolognini, Raffaele Di Vittorio.

Art. 2.

A far parte del Consiglio d'amministrazione del Consorzio medesimo sono chiamati:

Amerigo Passante, presidente Commercio provinciale produttori agricoltura;

Natale Maia, vice presidente Consorzio provinciale produttori agricoltura;

Domenico Guadalupi, commissario Sezione cerealicoltura;

Domenico Corigliano, vice commissario Sezione cerealicoltura;

Amerigo Laviano, commissario Sezione viticoltura;

Ernesto Carbone, vice commissario Sezione viticoltura;

Giuseppe Maggi, commissario Sezione olivicoltura;

Giovanni Carluccio, vice commissario Sezione olivicoltura;

Domenico Narducci, commissario Sezione ortofrutticoltura;

Giuseppe Genovese, vice commissario Sezione ortofrutticoltura;

Salvatore Balsamo, commissario Sezione zootecnia;

Cosimo Campana, vice commissario Sezione zootecnia;

Domenico Anglani, commissario Sezione fibre tessili;

Cosimo Ancora, vice commissario Sezione fibre tessili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(361)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1942-XX.
Limitazione dell'impiego dei metalli nell'elettrotecnica.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, la guerra, la marina, l'aeronautica, le comunicazioni, gli scambi e le valute.

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, concernente la disciplina della produzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Considerata la necessità di disciplinare per alcuni prodotti l'impiego delle materie prime disponibili, al fine di attuare una distribuzione ed un consumo più idonei dei prodotti stessi, avuto riguardo alle necessità delle Forze armate e dei consumi civili;

Sentita la Corporazione competente;

Decreta:

Art. 1.

L'impiego dei metalli nell'elettrotecnica è disciplinato secondo le norme unite al presente decreto.

Art. 2.

Chiunque violi le disposizioni unite al presente decreto sarà punito con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, concernente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi, e ad altre prestazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni: RICCI
Il Ministro per i lavori pubblici: GORLA
p. *Il Ministro per la guerra*: SCUERO
p. *Il Ministro per la marina*: ARTURO RICCARDI
p. *Il Ministro per l'aeronautica*: FOUGIER
Il Ministro per le comunicazioni: HOST VENTURI
Il Ministro per gli scambi e valute: RICCARDI

Norme per l'impiego dei metalli nell'elettrotecnica

Art. 1.

Campo di validità.

Le presenti disposizioni riguardano l'impiego di metalli nell'elettrotecnica e valgono per i prodotti e per gli impianti elencati nei seguenti articoli, da installare in Italia e nell'Impero.

Art. 2.

Divieti di impiego per il rame, nichel, cromo, cobalto e loro leghe.

È vietato l'impiego del rame, del nichel, del cromo, del cobalto e delle loro leghe in ogni forma ed in ogni grado di lavorazione (compresa la placcatura e qualsiasi protezione superficiale in genere), per la fabbricazione dei prodotti, delle parti che li costituiscono, nonchè per installazione negli impianti, come appresso elencato:

A) *Conduttori nudi o coperti*:

1) Conduttori nudi o rivestiti posati su isolatori, per linee aeree destinate sia a trasporto di energia, per tutte le tensioni, sia per telecomunicazioni;

2) Collegamenti trasversali tra rotaie conduttrici per dispositivi di sollevamento, per apparecchi di trasporto, per ferrovie e per tranvie;

3) Linee di contatto.

Il divieto non si applica alle linee di contatto mobili all'aperto e alle linee di contatto in galleria;

4) Conduttori striscianti per prese di corrente.

Il divieto non si applica ai conduttori per impianti in galleria;

5) Conduttori di messa a terra o neutri fissi anche se rivestiti;

6) Antenne per impianti di ricezione e trasmissione;

7) Installazioni di protezione contro il fulmine.

B) *Cavi e conduttori isolati*:

I.

1) Cavi e conduttori isolati, con sezione superiore a 1 mmq., per posa fissa, adoperati per trasporto di energia per segnalazioni e per comandi;

2) Cavi e conduttori isolati, con diametro del filo superiore a 0,7 mm. (0,38 mmq.), per posa fissa, adoperati per impianti di telecomunicazioni;

3) Cavi e conduttori isolati di sezione superiore a 6 mmq., per autoveicoli con motori a combustione od elettrici.

II.

Il divieto non si applica, per l'impiego del rame e sue leghe, a:

1) Cavi e conduttori aventi sezione fino a 10 mmq. per installazione in ambienti umidi o corrosivi;

2) Cavi e conduttori per impianti a bordo di navi e di aerei;

3) Cavi subacquei e cavi coassiali per telecomunicazioni;

4) Conduttori per quadri, telecomunicazioni e segnalazioni, destinati ad installazioni in galleria.

C) *Armature ed accessori per cavi e conduttori*:

I.

1) Armature e parti metalliche di protezione o supporto di cavi e conduttori nudi o isolati, sia per trasporto di energia che per telecomunicazioni;

2) Tubi rigidi e flessibili di protezione;

3) Trecce di rivestimento per cavi e conduttori destinati a posa fissa;

4) Accessori di giunzione e terminazione di cavi e conduttori isolati;

5) Accessori e parti metalliche di passanti e di isolatori di ogni tipo;

6) Premistoppa per passaggi di cavi e di conduttori.

II.

Il divieto non si applica, per l'impiego del rame e sue leghe, a:

1) Installazioni in galleria e installazioni in ambiente umido o corrosivo;

2) Installazioni a bordo di navi e di aerei;

3) Cavi subacquei e cavi coassiali per telecomunicazioni;

4) Parti di collegamento tra alluminio e rame, oppure parti costituenti contatti o collegamenti in accessori di giunzione e terminazione di cavi e conduttori isolati.

D) *Sbarre conduttrici, avvolgimenti e contatti*:

1) Sbarre conduttrici di ogni forma, con sezione superiore a 6 mmq.

Il divieto non si applica, per quanto riguarda il rame e le sue leghe, alle sbarre conduttrici installate a bordo di navi e alle sbarre di collegamento nell'interno di generatori, motori, trasformatori, raddrizzatori, forni, interruttori ed apparecchi. Esso inoltre non si applica alle sbarre di impianti a bassa tensione blindati e per l'impiego del rame sotto forma di placcatura quando lo spessore dello strato di rivestimento non sia superiore al 20 % dello spessore totale del materiale;

2) Avvolgimenti per:

a) Magneti di sollevamento;

b) Bobine di reattanza e di impedenza senza ferro;

c) Magneti da freno;

d) Bobine induttrici di macchine a corrente continua;

e) Avvolgimenti rotorici a gabbia di motori asincroni, da 20 kw ed inferiori, 4 poli, 50 periodi, tipo aperto (per polarità e frequenze diverse la potenza s'intende adeguatamente variata);

f) Bobine di contattori;

g) Trasformatori per impianti di suoneria, per giocattoli e simili;

3) Cilindri di combinatori per corrente trifase.

E) *Parti costitutive di corpi illuminanti, lumi e proiettori*:

1) Sospensioni, tubi, parti in lamiera e in nastro;

2) Intelaiature a filo per schermi;

3) Pezzi fusi di ogni genere.

Il divieto non si applica, per l'impiego dell'ottone fuso nella cui composizione entri almeno l'80 % di ottone vecchio, oppure entrino cascami di ottone aventi un contenuto di rame fino al 63 %, limitatamente a:

a) piccole parti di collegamento e di chiusura;

b) piedi, bracci, parti medie e baldacchini per corpi illuminanti aventi un prezzo di vendita lordo di almeno L. 500, non incluso schermi, vetri e lampade ad incandescenza;

4) Astucci, corpi e parti varie di lampade da bicicletta, da tasca, a mano di ogni tipo, alimentate con batterie a secco;

5) Corpi di lampade stradali, proiettori e diffusori per illuminazione elettrica, compresi gli anelli di sostegno del vetro e i portalampade;

6) Dispositivi per illuminazione interna dei veicoli;

7) Riflettori di ogni tipo per apparecchi di illuminazione, di irradiamento, di riscaldamento e per proiettori;

8) Porta lampade di ogni genere, anche per parti che possono essere sotto tensione, escluse quelle attraversate da corrente;

9) Raccordi a vite di ogni tipo, manicotti e cavalletti;

10) Sportelli di candelabri e relative intelaiature.

Il divieto non si applica per:

a) L'impiego ai numeri 1, 3 e 8, dell'ottone come rivestimento galvanico;

b) L'impiego al n. 1, di ottone, come placcatura, quando lo spessore dello strato di rivestimento non sia superiore al 20 % dello spessore totale del materiale;

c) L'impiego al n. 7, del rame, come placcatura, quando lo spessore dello strato di rivestimento non sia superiore al 20 % dello spessore totale del materiale.

F) *Apparecchi elettrici ed accessori*:

1) Alette, carcasse e gabbie di protezione per ventilatori;

2) Aspirapolvere, macchine per tagliare, per asciugare capelli, rasoi e accendisigari.

Il divieto non si applica per l'impiego del rame e sue leghe, alle parti attraversate da correnti e, per l'impiego del nichel e sue leghe, alle parti taglienti dei rasoi;

3) Corpi di piastre di cottura e corpi di apparecchi di riscaldamento;

4) Ferri da stiro.

Il divieto non si applica, per l'impiego del rame e sue leghe, alle parti attraversate da corrente;

5) Casse e tamburi per macchine lavatrici e per asciugatrici centrifughe da lavanderia;

6) Maniglie e rivestimenti di apparecchi domestici e di riscaldamento;

7) Sostegni, cassette, ponti e molle per portaspazzole;

8) Tappi per fusione in un sol pezzo sino a 15 A;

9) Prese a spina e interruttori da installazione.

Il divieto non si applica, per l'impiego del rame e sue leghe, alle parti conduttrici di corrente e ai contatti di protezione;

10) Cassette per tubi e raggi X;

11) Calotte e molle di contatto per batterie a secco;

12) Volani di generatori per illuminazione e per accensione;

13) Incastellature per generatori di illuminazione;

14) Segnalatori acustici, tergicristalli, indicatori di direzione.

Il divieto non si applica, per l'impiego del rame e sue leghe, alle parti attraversate da corrente.

Il divieto non si applica per:

a) l'impiego al n. 2, del cromo come rivestimento galvanico in macchine tagliacapelli, asciugacapelli e rasoi;

b) l'impiego al n. 11, del rame e dell'ottone come rivestimento galvanico o ottenuto per immersione.

G) *Pezzi di collegamento e di fissaggio*:

1) Flange per tubi;

2) Viti, bulloni, e dadi (anche se sotto tensione).

Il divieto non si applica per l'impiego del rame e sue leghe nei collegamenti a vite, nei bulloni e morsetti attraversati da corrente;

3) Dadi per candele di accensione a scintilla oppure ad incandescenza;

4) Morsetti di attacco per accumulatori;

5) Chiodi ordinari e tubolari non conduttori di corrente;

6) Spine di sicurezza per perni di isolatori.

H) *Apparecchi telefonici, elettroacustici, telegrafici, di misura e di radiocomunicazione.*

1) Sbarre per collegamenti fra sezioni e pannelli;

2) Schermature di apparecchi di misura e di apparecchi radio in genere;

3) Getti massicci e pezzi-stampati per parti strutturali;

4) Conduttori isolati con diametro superiore a 0,7 mm. (0,38 mmq.) per tutti i collegamenti usati nelle sezioni a pannelli;

5) Conduttori di sezione superiore a 20 mmq. usati a formare avvolgimenti e collegamenti di circuiti oscillanti nei radio-trasmettitori;

6) Parti meccaniche di apparecchi di telecomunicazione in genere e schermature dei relè di telecomunicazione;

7) Disco combinatore esterno di apparecchi telefonici;

8) Basi di relè;

9) Armature di condensatori variabili;

10) Campane di suoneria;

11) Magneti permanenti per altoparlanti, limitatamente all'impiego del nichel;

12) Resistenze di qualsiasi genere;

13) Molle con contatti riportati, limitatamente all'impiego del nichel.

Il divieto non si applica ai bimetalli termici degli apparecchi di misura e dei relé telefonici.

I) *Parti e accessori di macchine, apparecchi e dispositivi*:

1) Carcasse, corpi e coperchi di supporti;

2) Bussole di supporto senza rivestimento di metallo antifrizione per organi di trasmissione, comando e manovra, azionati a mano;

3) Elementi di sostegno del metallo antifrizione nei cuscinetti di supporto;

4) Tubazioni per acqua, aria, olio e liquidi di azionamento in dispositivi di comando e di segnalazione, comprese le parti di attacco;

5) Elementi di comando e di azionamento, come pure guarnizioni di ogni tipo.

Il divieto non si applica alla rubinetteria, alla orologeria ed alle apparecchiature delle navi da guerra;

6) Assi ed alberi;

7) Lamiere, reti e grate di protezione di ogni tipo, ringhiere e recinzioni;

8) Strutture portanti, di sostegno e di fissaggio di ogni tipo, come pure intelaiature portanti, guide e piedistalli;

9) Targhe, scale, quadranti, indici, lettere e cifre.

K) *Dispositivi di refrigerazione*:

1) Involucri ed accessori;

2) Coppe, canali per il ghiaccio e per l'acqua di disgelo; cassette, pareti intermedie, piastre interne e grate;

3) Accessori e armature per dispositivi di refrigerazione.

L) *Resistenze per correnti forti*:

1) Resistenze di avviamento e di regolazione;

2) Resistenze di riscaldamento per forni e per apparecchi.

Il divieto non si applica ai bimetalli dei regolatori termici e dei relè;

3) Resistenze di regolazione per installazioni galvaniche.

Art. 3.

Divieti di impiego per lo stagno e le sue leghe.

È vietato l'impiego dello stagno e delle sue leghe in ogni forma ed in ogni grado di lavorazione (compresa la placcatura e qualsiasi protezione superficiale in genere) per la fabbricazione dei prodotti, delle parti che li costituiscono, nonchè per installazione negli impianti, come appresso elencato:

A) *Parti varie*:

1) Guaine di cavi;

2) Parti strutturali di ogni tipo e fili;

3) Rivestimenti fusi di ogni tipo;

4) Stagnatura delle calze di schermo per apparecchi di radiocomunicazione;

5) Stagnatura dei terminali di qualsiasi tipo nei collegamenti meccanici decomponibili.

Il divieto non si applica a:

a) fusibili di valvole;

b) parti costituenti contatti e collegamenti elettrici di accessori per cavi e conduttori isolati;

c) l'impiego dello stagno e delle sue leghe come rivestimento o copertura di parti varie, quando prescrizioni di legge impongono diversamente;

d) l'impiego delle leghe con contenuto massimo di stagno del 50 % come rivestimento od altre forme di protezione su parti o su fili che debbano essere saldati o rivestiti di gomma.

B) *Saldature*:

1) Leghe per saldature con contenuto di stagno superiore al 10 % salvo che prescrizioni di legge non impongano diversamente.

Art. 4.

Divieti di impiego per l'oro, platino, iridio e loro leghe.

E' vietato l'impiego dell'oro, platino, iridio e loro leghe in ogni forma ed in ogni grado di lavorazione (compresa la placcatura e qualsiasi protezione superficiale in genere) per la fabbricazione dei prodotti, delle parti che li costituiscono, nonchè per installazione negli impianti, come appresso elencato:

A) *Parti varie*:

1) Contatti massicci applicati mediante ribattitura sopra molle di supporto;

2) Pasticche di contatto per supporti e per piedini di valvole termoioniche;

3) Protezione e finiture.

B) *Saldature*:

1) Saldature di ogni genere, a meno che non si tratti di saldature di parti già in oro o platino.

Art. 5.

Calcolo delle dimensioni.

A) Se per i prodotti, che rientrano nell'ambito di queste disposizioni, lo spessore degli strati di rivestimento viene espresso come percentuale dello spessore di tutto il materiale, tale percentuale, quando si tratta di strati di rivestimenti a più lati, deve essere ricavata dal computo globale degli spessori dei singoli strati.

B) Se per i prodotti, che rientrano nell'ambito di queste disposizioni, vengono per i conduttori fissate certe sezioni, nel caso di collegamento in parallelo, la sezione totale deve essere ricavata dal calcolo globale delle sezioni dei singoli conduttori.

Art. 6.

Periodo transitorio.

I divieti di cui ai precedenti articoli non si applicano temporaneamente per il periodo di quattro mesi computati dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Potranno inoltre essere adoperate, fino al loro esaurimento, le scorte di semilavorati e di manufatti ancora esistenti, previa denuncia da farsi al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Disposizioni riguardanti la qualità dei prodotti di cui sopra.

Nello spirito delle precedenti disposizioni e con l'intento di sempre maggiormente limitare il consumo dei metalli, si fa divieto di:

Ordinare macchinario, apparecchi, condutture, installazioni con caratteristiche costruttive che implichino eccessivo impiego di materiali, ed in particolare a condizioni diverse da quelle prescritte dalle norme del Consiglio nazionale delle ricerche (Comitato Elettrotecnico Italiano) escluse le particolari applicazioni che, per necessità militari, devono essere ordinate in difformità delle norme del C.E.I.

Art. 8.

Capitolati e norme di collaudo.

Le Amministrazioni statali, le Amministrazioni provinciali e comunali e le Amministrazioni parastatali provvederanno, nel periodo di tempo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, a modificare i capitolati relativi alle forniture di macchinario, appa-

recchi, condutture, installazioni, regolati dal presente decreto, per uniformarli alle prescrizioni ivi contenute.

Qualora siano in corso contratti di forniture a carattere continuativo di macchinari, apparecchi, condutture, installazioni, disciplinati dalle norme di cui ai precedenti articoli, è fatto obbligo ai committenti di accettare le forniture di tutto quando non sia ancora in corso di costruzione alla data di pubblicazione del presente decreto con le modifiche che risulteranno necessarie per uniformarli alle norme che vi sono contenute. E ciò sempre salvo i casi di deroghe previsti dall'art. 11.

Art. 9.

Importazioni ed esportazioni.

E' vietata l'importazione nel Regno di oggetti, apparecchi e materiali del genere e specie di cui tratta il presente decreto, costruiti in modo non conforme alle prescrizioni degli articoli precedenti.

L'importazione nel Regno in contrasto con dette prescrizioni resta a rischio e pericolo del destinatario. Gli accertamenti al riguardo saranno compiuti nel luogo di destino — su richiesta del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette — da esperti designati dal Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) e porteranno al fermo degli oggetti, apparecchi o materiali quando avesse a risultare non rispettata la clausola del precedente capoverso.

Il divieto non si applica alle ordinazioni in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, previa denuncia da farsi al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) entro due mesi dalla stessa data.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano ai macchinari, apparecchi, condutture, installazioni destinati alla esportazione. Tuttavia il Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) potrà, con suo provvedimento, estendere l'applicazione delle norme anche al materiale in genere destinato ad essere esportato in paesi nei quali vigono analoghe norme restrittive.

E' fatto, in ogni caso, obbligo ai fabbricanti di denunziare tempestivamente al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) la messa in costruzione di quei prodotti che — per essere destinati alla esportazione — essi ritengano di poter lavorare indipendentemente dalle prescrizioni contenute nelle presenti norme.

Art. 10.

Materiale di reimpiego, materiale per manutenzione e riparazioni e per commesse in corso.

I divieti di cui ai precedenti articoli non si applicano:

A) Al reimpiego, senza alcuna trasformazione, di cavi, conduttori isolati, macchine, apparecchiature, installazioni, loro parti e accessori, provenienti da impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

B) Al reimpiego dei conduttori delle linee di telecomunicazioni aeree da spostare in conseguenza di lavori di elettrificazione delle ferrovie dello Stato.

C) Ai fabbisogni per manutenzione e riparazione di condutture, macchine, apparecchiature, installazioni, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando ciò sia necessario per ragioni di dimensionamento o di sicurezza.

D) Per la prosecuzione delle commesse ancora in corso, purchè conferite in data precedente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Deroghe.

Il Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) — sentito, ove occorra, il parere della « Commissione permanente per lo studio delle norme di impiego delle materie prime » presso il Consiglio nazionale delle ricerche — concederà volta per volta, nei casi di riconosciuta necessità, i permessi di deroga alle norme contenute nei precedenti articoli e disporrà le eventuali revoche.

Le decisioni relative alle domande di deroga ai divieti di importazione di cui all'articolo 9, saranno prese d'intesa col Ministero per gli scambi e per le valute.

All'uopo gli interessati dovranno rivolgere motivata domanda al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli), corredandola di tutte le spiegazioni e documentazioni ritenute necessarie.

Ove ciò sia ritenuto opportuno, specialmente nell'interesse delle pubbliche Amministrazioni e dei pubblici servizi, potranno essere concesse, con la medesima procedura, deroghe di carattere generale, valide per un determinato periodo di tempo.

Il Ministro per le corporazioni, sentita la « Commissione permanente per lo studio delle norme di impiego delle materie prime » potrà apportare con sua circolare, previ accordi con le Amministrazioni dello Stato interessate, aggiunte o varianti alla disciplina prevista nel presente decreto, in relazione agli sviluppi della tecnica sostitutiva dei metalli.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi nei quali la competenza a concedere deroghe è attribuita al Ministero dei lavori pubblici, a norma del R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1697.

Il Ministro per le corporazioni: RICCI

(393)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1942-XX.

Limitazione di impiego dei metalli nella costruzione di oggetti di meccanica fine e di ottica e nella costruzione di articoli metallici vari e minuterie.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, la guerra, la marina, l'aeronautica, le comunicazioni, gli scambi e le valute.

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, concernente la disciplina della produzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Considerata la necessità di disciplinare per alcuni prodotti l'impiego delle materie prime disponibili, al

fine di attuare una distribuzione ed un consumo più idonei dei prodotti stessi, avuto riguardo alle necessità delle Forze armate e dei consumi civili;

Sentita la Corporazione competente;

Decreta:

Art. 1.

L'impiego dei metalli nella costruzione di oggetti di meccanica fine e di ottica e nella costruzione di articoli metallici vari e minuterie è disciplinato secondo le norme unite al presente decreto.

Art. 2.

Chiunque violi le disposizioni unite al presente decreto sarà punito con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, concernente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni: RICCI
Il Ministro pei lavori pubblici: GORLA
p. *Il Ministro per la guerra*: SCUERO
p. *Il Ministro per la marina*: ARTURO RICCARDI
p. *Il Ministro per l'aeronautica*: FOUGIER
Il Ministro per le comunicazioni: HOST VENTURI
Il Ministro per gli scambi e valute: RICCARDI

Norme per l'impiego dei metalli nella costruzione di oggetti di meccanica fine e di ottica e nella costruzione di articoli metallici vari e minuterie.

Art. 1.

Campo di applicazione.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto riguardano l'impiego dei metalli nella costruzione di oggetti in genere di meccanica fine e di ottica e nella costruzioni di articoli metallici vari e minuterie, e cioè:

a) oggetti i quali servono, per le loro particolarità e per la loro conformazione, all'uso personale (per la professione, per lo sport ed i giochi, ed in genere per scopi privati);

b) oggetti di abbigliamento e di equipaggiamento, sia per uomini che per animali;

c) oggetti artistici e di ornamento;

d) oggetti e mezzi ausiliari per gli scopi della nutrizione, per cure fisiche e dei malati, per scopi artistici, didattici, scientifici, per scopi culturali e di organizzazione di qualsiasi genere;

e) oggetti i quali servono per la sistemazione e l'arredamento di ambienti interni ed esterni in genere, (ad uso di abitazione, alloggio, scuole, cura, trattenimenti, riunioni, negozi, laboratori, depositi, magazzini, stalle);

f) oggetti e mezzi di imballaggio, di chiusura e di sicurezza;

g) distintivi, placchette, targhe, tabelle, scale, lettere, cifre, segni, articoli di pubblicità, di propaganda e simili;

h) oggetti, apparecchi e mezzi ausiliari per lavori di ufficio e di negozio, per lavori manuali, per lavori domestici, per il giardinaggio e l'agricoltura.

2. Queste disposizioni valgono per gli oggetti suelencati anche quando gli oggetti siano destinati od applicati a scopi interessanti il commercio e l'industria.

3. Qualora vi sia dubbio che determinati oggetti siano o no compresi fra quelli indicati nei commi precedenti, o vi siano comunque dubbi circa la interpretazione e l'applicazione delle disposizioni, gli interessati dovranno rivolgersi al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli), che deciderà in proposito.

Art. 2.

Divieto d'impiego per il rame, nichel, cromo, cobalto, molibdeno, vanadio e loro leghe.

1. Il rame, nichel, cromo, cobalto, molibdeno, vanadio e loro leghe, in ogni forma e grado di lavorazione ed in ogni forma di placcati, di rivestimenti o strati protettivi, non possono essere impiegati nella produzione degli oggetti di cui all'art. 1 e delle parti che li costituiscono.

2. E' fatta eccezione al divieto per l'impiego di:

a) nichel per la nichelatura di metri e doppi metri flessibili in acciaio e di valvole per pneumatici;

b) rame, nichel, e loro leghe per:

1) strumenti per misure di precisione, limitatamente alle sole parti dalle quali dipende in modo essenziale la precisione di funzionamento dell'apparecchio (esempi di questi strumenti: bilance di grande precisione, strumenti astronomici, geodetici, topografici e fotogrammetrici, integrafi, orologeria di precisione, ecc);

2) materiale per saldare;

3) piccole molle della meccanica fine ed ottica;

4) l'impiego in leghe con metalli nobili;

5) montature di occhiali;

c) rame, bronzo, tombacco, ottone per spine, chiodi, ribattini e viti, ma soltanto per quegli usi nei quali questi oggetti sono sottoposti all'azione di agenti corrosivi, e per la costruzione di imbarcazioni:

1) quando la produzione di questi oggetti ha luogo esclusivamente per le forniture a clienti i quali possano dare sicura garanzia che l'impiego di detti oggetti verrà fatta soltanto per scopi permessi, oppure eventualmente

2) quando la forma e le dimensioni delle spine, dei chiodi, dei ribattini e delle viti permettono di riconoscere, senza possibilità di errore, che la loro destinazione è per scopi permessi;

3) cilindretti interni e mollette in bronzo per serrature a cilindro;

4) serrature da mobili per arredamento di bordo.

d) rame per utensili per saldare, in genere, limitatamente però alle parti terminali;

e) rame e ottone come placcati, quando lo spessore dello strato di rivestimento non importi più del 10 % dello spessore totale del materiale, e ottone e cromo come rivestimento, in spessori non eccedenti il necessario per la protezione, per gli oggetti di uso e di ar-

redamento di cui all'art. 1 ad eccezione, tuttavia, degli oggetti elencati qui appresso, per i quali l'impiego del rame, dell'ottone e del cromo in ogni forma ed in ogni grado e tipo di lavorazione, resta proibito:

1) lamiere di copertura e di protezione, griglie e copertura, custodie, calotte, ringhiere, recipienti, cornici e bordature, ornamenti, guarnizioni, anelli per chiavi, catene di sicurezza, intelaiature, treppiedi, strutture di sostegno per macchine ed apparecchi da ufficio, macchine ed utensili per usi domestici ed apparecchi in genere destinati a questi o analoghi scopi;

2) cerchi e raggi di ruote, assi, molle, manubri, o maniglie per carrozzine da bambini e da bambola;

3) cestini in genere, recipienti per termos, compresi gli avvitamenti ed i bicchierini, apri bottiglia ed apri scatole;

4) gabbie da uccelli, sostegni e supporti per tali gabbie;

5) guarnizioni e sostegni per termometri per usi domestici;

6) accessori per guardaroba, ganci per attaccapanni ed attaccacappelli, grucce per vestiti, porta-ombrelli e porta-bastoni;

7) forme per scarpe;

8) guarnizioni e protezioni per pareti.

Art. 3.

Divieto d'impiego per il piombo e sue leghe.

Il piombo e sue leghe, in ogni forma ed in ogni grado di lavorazione, e quindi anche sotto forma di placcati, di rivestimenti o di altri strati protettivi, non può essere impiegato per la produzione degli oggetti di cui all'art. 1 e delle parti che li costituiscono.

E' fatta eccezione al divieto per l'impiego sotto forma di:

a) piombo per equilibramento e tarature di piccoli strumenti;

b) piombo per protezioni da azioni radioattive e simili;

c) piombo nelle leghe per saldare.

Art. 4.

Divieto d'impiego per lo stagno e sue leghe.

1. Lo stagno e sue leghe, in ogni forma ed in ogni grado di lavorazione e quindi anche nella forma di placcati, di rivestimenti, di strati protettivi, non può essere impiegato nella produzione degli oggetti di cui all'art. 1 e delle parti che li costituiscono.

2. E' fatta eccezione al divieto per l'impiego dello stagno e sue leghe esclusivamente come rivestimento di oggetti che, per l'uso a cui sono destinati, vengono a trovarsi in immediato contatto con generi alimentari e medicinali. Resta però il divieto:

a) per le caldaie da lavanderia od altri recipienti anche se oltre agli scopi cui sono utilizzati conformemente alla loro specifica destinazione, occasionalmente possono servire per la preparazione di cibi;

b) per i tubetti flessibili, per qualunque impiego;

c) per fogli sottili da involucro;

d) per banchi di vendita, mescita e simili.

3. Lo stagno, lo stagno da saldare (anche se in unione con altre materie ausiliarie ed altre leghe dello stagno, comprese le miscele di stagno) possono venire impiegati per la saldatura degli oggetti di cui all'art. 1 soltanto nella maniera specificata qui appresso:

a) senza riguardo al tenore di stagno per saldatura di oggetti che sono indicati come eccezioni al comma 2° di questo articolo 4;

b) con tenore di stagno non superiore al 40 % per le saldature di tutti gli altri oggetti di cui all'art. 1.

Art. 5.

Computo delle dimensioni dei rivestimenti.

Quando per gli oggetti che rientrano nell'ambito di queste disposizioni, è fissato lo spessore degli strati di rivestimento sotto forma di una percentuale dello spessore totale del materiale, in questo caso, nella circostanza in cui si abbia a che fare con oggetti aventi più strati di rivestimento, la percentuale in questione occorre che sia determinata facendo la somma degli spessori dei singoli strati di rivestimento.

Art. 6.

Periodo transitorio.

I divieti di cui ai precedenti articoli non si applicano per un periodo di mesi tre computati dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Potranno essere adoperati, fino al loro esaurimento, le scorte di semilavorati e di manufatti ancora esistenti, previa denuncia da farsi al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Capitolati e norme di collaudo.

Le Amministrazioni statali, le Amministrazioni provinciali e comunali, e le Amministrazioni parastatali provvederanno affinchè, nel periodo di tempo di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, siano modificati i capitolati relativi alle forniture di oggetti, di apparecchi e di materiali in genere considerati nel presente decreto, per uniformarli alle prescrizioni contenute negli articoli precedenti.

Qualora siano in corso contratti di forniture a carattere continuativo, che riguardino oggetti, apparecchi e materiali in genere disciplinati dalle norme di cui ai precedenti articoli è fatto obbligo ai committenti di accettare le forniture di tutto quanto non sia ancora in corso di costruzione alla data di pubblicazione del presente decreto, con le modifiche che risulteranno necessarie per uniformarli alle norme che vi sono contenute. E ciò sempre salvo i casi di deroghe previste dall'art. 9. Quando le suddette modifiche dovessero portare variazioni nei prezzi e nei termini di consegna, se ne dovrà tenere ragionevolmente conto.

Art. 8.

Importazioni ed esportazioni.

E' vietata l'importazione nel Regno di oggetti, apparecchi e materiali del genere e specie di cui tratta il presente decreto, costruiti in modo non conforme alle prescrizioni degli articoli precedenti.

L'importazione nel Regno in contrasto con dette prescrizioni resta a rischio e pericolo del destinatario. Gli accertamenti al riguardo saranno compiuti nel luogo di

destino — su richiesta del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette — da esperti designati dal Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) e porteranno al fermo degli oggetti, apparecchi o materiali quando avesse a risultare non rispettata la clausola del precedente capoverso.

Il divieto non si applica alle ordinazioni in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, previa denuncia da farsi al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) entro due mesi dalla stessa data.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano ai macchinari, apparecchi, condutture, installazioni destinati alla esportazione. Tuttavia il Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) potrà, con suo provvedimento, estendere l'applicazione delle norme anche al materiale in genere destinato ad essere esportato in paesi nei quali vigono analoghe norme restrittive.

E' fatto, in ogni caso, obbligo ai fabbricanti di denunziare tempestivamente al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) la messa in costruzione di quei prodotti che — per essere destinati alla esportazione — essi ritengano di poter lavorare indipendentemente dalle prescrizioni contenute nelle presenti norme.

Art. 9.

Deroghe.

Il Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) — sentito, ove occorra, il parere della « Commissione permanente per lo studio delle norme di impiego delle materie prime » presso il Consiglio nazionale delle ricerche — concederà volta per volta, nei casi di riconosciuta necessità, i permessi di deroga alle norme contenute nei precedenti articoli e disporrà le eventuali revoche.

Le decisioni relative alle domande di deroga ai divieti di importazione di cui all'art. 9, saranno prese d'intesa col Ministero per gli scambi e per le valute.

All'uopo gli interessati dovranno rivolgere motivata domanda al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli), corredandola di tutte le spiegazioni e documentazioni ritenute necessarie.

Ove ciò sia ritenuto opportuno, specialmente nell'interesse delle pubbliche Amministrazioni e dei pubblici servizi, potranno essere concesse, con la medesima procedura, deroghe di carattere generale, valide per un determinato periodo di tempo.

Il Ministro per le corporazioni, sentita la « Commissione permanente per lo studio delle norme di impiego delle materie prime », potrà apportare con sua circolare, previ accordi con le Amministrazioni dello Stato interessate, aggiunte o varianti alla disciplina prevista nel presente decreto, in relazione agli sviluppi della tecnica sostitutiva dei metalli.

Il Ministro per le corporazioni: RICCI

(394)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 107.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª n. 858929 di L. 116,65, rilasciata il 14 marzo 1940 dalla Esattoria di Campobasso, per il pagamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Conti Dante fu Filippo e Montella Francesca, secondo l'art. 44 del ruolo fabbricati del comune di Campobasso, con delega a Conti Dante fu Filippo per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 23 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 108.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 523253 di L. 116, rilasciata il 29 febbraio 1940 dalla Esattoria di Magliano Veneto per il pagamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Franchetto Giuseppe fu Bortolo, secondo l'art. 5 del ruolo terreni del comune di Quinto di Treviso, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Franchetto Giuseppe fu Bortolo.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 23 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 109.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª n. 364919 di L. 83,35, rilasciata il 25 giugno 1940 dalla Esattoria di Alessandria Rocca, per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (1936) di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Salvato Michele fu Gaetano e Mangione Elisabetta fu Domenico, secondo l'art. 11 del ruolo fabbricati del comune di Alessandria Rocca, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Salvato Michele fu Gaetano.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 23 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 110.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 163286 di L. 83, rilasciata dall'Esattoria di Scopa in data 11 giugno 1937 per il pagamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (1936) di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Patrosso Rosa Teresa fu Carlo e Carlo, secondo l'art. 7 del ruolo terreni del comune di Rassa, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito alla Banca popolare coop. an. di Navara - Agenzia di Scopa.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 23 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 111.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 623215, serie 7ª, di L. 450, rilasciata l'11 febbraio 1938 dall'Esattoria di Messina per versamento 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Siracusano Concettina fu Francesco e Inferrera Nicolina di Antonino secondo l'articolo 4085 fabbricati del comune di Messina, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Siracusano Concettina fu Francesco.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Messina, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 23 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(365)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media semestrale delle quotazioni dei cambi (semestre luglio-dicembre 1941-XX)

Cambi ufficiali

Argentina (peso)	L.	4,22
Germania (reichmark)	»	7,6045
Portogallo (scudo)	»	0.7810
S. U. America (dollaro)	»	19 —
Svezia (corona)	»	4,53
Svizzera (franco)	»	441 —

Cambi compensazione

Belgio (belgas)	L.	3,042
Bulgaria (leva)	»	0,232
Croazia (kuna)	»	0,38
Danimarca (corona)	»	3,668
Estonia (corona)	»	4,697
Finlandia (marka)	»	0,3888
Germania (reichmark)	»	7,6045
Grecia (dracma)	»	0,125
Lettonia (lat)	»	3,6751
Lituania (litas)	»	3,3003
Norvegia (corona)	»	4,3215
Olanda (fiorino)	»	10,09
Polonia (zloty)	»	3,8023
Portogallo (scudo)	»	0,7670
Romania (leu)	L.	0,105263
Slovacchia (corona)	»	0,6544
Spagna (peseta)	»	1,6910
Svezia (corona)	»	4,53
Svizzera (franco)	»	4,41
Turchia (lira turca)	»	15,29
Ungheria (pengo)	»	4,266

Cambi indicativi

Albania (franco alb.)	L.	6,25
Australia (lst. austr.)	»	61,07
Bolivia (boliviano)	»	0,4291
Brasile (milreis)	»	0,9848
Cile (peso)	»	0,7181
Cina (yuan)	»	1,0225
Columbia (peso)	»	9,799
Equador (sucre)	»	1,272
Francia (franco)	»	0,3881
Giappone (jen)	»	4,506
India (rupia)	»	5,76
Inghilterra (sterlina)	»	75,33
Islanda (corona)	»	2,993
Messico (peso)	»	3,998
Perù (soles)	»	2,93
S. U. America (dollaro)	»	19 —
Uruguay (pesos)	»	8,659
Venezuela (bolivar)	»	5,10

(348)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

141° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 2 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1942-XX, registro n. 22 Corporazioni, foglio 15, con il quale la concessione della facoltà di utilizzare l'acqua della sorgente termo-minerale che scaturisce nella Grotta Giusti, sita in territorio del comune di Monsummano, provincia di Pistoia, accordata col decreto Ministeriale 3 luglio 1935 al dott. Giuseppe Babbini Giusti, è trasferita agli eredi del nominato, rappresentati dalla sig.na Misa Babbini Giusti, domiciliata presso la Grotta Giusti.

Decreto Ministeriale 22 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1942-XX, registro n. 22 Corporazioni, foglio 341, con il quale la S. A. Industria Lombarda bitumi vernici asfalto, con sede elettiva in Frosinone Scalo, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di asfalto denominata « Peschio Alto », sita in territorio del comune di Collepardo, provincia di Frosinone.

Decreto Ministeriale 22 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1942-XX, registro n. 21 Corporazioni, foglio 391, con il quale la concessione temporanea della facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località denominata « Mondellacco », in territorio del comune di Rovigno d'Istria, provincia di Pola, accordata alla signora Pasqua Signori vedova Tovazzi ed ai figli Argia, Giuseppe ed Antonio Tovazzi, con decreto Ministeriale 23 ottobre 1939, è trasferito alla Società imprese industriali e minerarie Certenizza, elettivamente domiciliata a Pola.

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1941-XX, registro n. 21 Corporazioni, foglio 282, con il quale alla Soc. An. Casserini e Papis, con sede in Acqui, è concessa per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare il giacimento di argilla sito in località denominata « Fontanelle » in territorio del comune di Acqui, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 31 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1942-XX, registro n. 21 Corporazioni, foglio 376, col quale la concessione della facoltà di coltivare il giacimento di caolino, sito in località denominata « Valle Pozzatello », nel territorio del comune di Campiglia Marittima, provincia di Livorno, accordata con decreto Ministeriale 15 marzo 1935 alla S. A. Caolini Italiani Puri (C.I.P.), viene trasferita ed intestata alla Società Anonima Caolini e Ligniti Toscani (S.A.C.E.L.T.).

(347)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

Il periodo medio di occupazione ed il salario medio per la stagione media, stabilito per i facchini riuniti in carovane della provincia di Alessandria, comune di Novi Ligure, col decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 novembre 1941-XX, è così rettificato:

2) stagione media (settembre, dicembre, gennaio, febbraio), occupazione media mensile giorni 18, salario medio mensile L. 270.

(366)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi delle bevande di succhi di agrumi e delle acque minerali artificiali

A seguito del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 217 del 13 settembre 1941-XIX, relativo ai prezzi delle bevande di succhi di agrumi e delle acque minerali artificiali, si precisa che il prezzo di L. 1,05 delle bevande di cui al numero 1) e quelli di L. 0,85 e 0,65 per le acque minerali artificiali di cui al n. 4), debbonsi intendere per vendite effettuate direttamente dal produttore al rivenditore al minuto nel Comune sede dello stabilimento di produzione. Quando i prodotti suddetti siano venduti in località diverse dal Comune sede della fabbrica o per tramite di rivenditori grossisti i prezzi suddetti possono essere maggiorati di L. 0,30 a bottiglia per spese di trasporto, distribuzione ed utile al grossista.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(368)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 59 posti di ingegnere in prova (gruppo A) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1940-XIX con il quale fu indetto un concorso per titoli a 59 posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1941-XIX, con cui si provvide alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento dei lavori;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice medesima;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in base al risultato del concorso per titoli a 59 posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali:

1. Melis Giovanni . . . . voti 84,334
2. Tavolaro Terenzio . . . . . . » 80,713
3. Bonifacino Bartolomeo, combattente guerra attuale . . . . . » 76,746
4. Garofalo Gaetano . . . . . . » 76,476
5. Martino Vittorio, ex combattente . . » 73,704
6. Meola Giuseppe . . . . . . » 73,622
7. Tomaselli Antonino . . . . . . » 73,301
8. Gorga Giuseppe . . . . . . » 71,323
9. Colangelo Aurelio . . . . . . » 71,043
10. Pistolese Luigi . . . . . . » 70,737
11. Pisano Gaetano . . . . . . » 70,563
12. Fabretti Giovanni . . . . . . » 70,280
13. Cardente Salvatore, ex combattente . » 70,224
14. Michetti Visconti . . . . . . » 70,011
15. Rossotto Carlo Alberto, combattente guerra attuale . . . . . » 69,365
16. Del Noce Vincenzo . . . . . . » 68,987
17. Rumore Salvatore . . . . . . » 68,922
18. Famularo Romeo . . . . . . » 67,923
19. Reda Pasquale, ex combattente . . » 67,373
20. Lauri Luigi . . . . . . » 66,488
21. Rovere Vincenzino . . . . . . » 65,467
22. Di Francesco Alfonso . . . . . » 65,446
23. Mattia Rocco . . . . . . » 65,148
24. Bradaschia Antonio . . . . . . » 65,060
25. Alberti Giuseppe . . . . . . » 65,037
26. Pasta Adolfo . . . . . . » 64,677
27. Tricomi Attilio . . . . . . » 64,521
28. Arnone Michele, ex combattente . . » 64,401
29. Fichera Paolo . . . . . . » 63.756
30. Di Martino Salvatore . . . . . » 63,437
31. Ruzzenenti Ettore, ex combattente . » 63,122
32. Pacini Pasquale . . . . . . » 63,008
33. Spampinato Marcello . . . . . » 63,007
34. Marino Antonio . . . . . . » 63
35. De Felice Otello . . . . . . » 62,802
36. De Angelis Gaspare . . . . . » 62,729
37. Principato Ignazio . . . . . . » 62,350
38. Tomaselli Francesco Paolo . . . » 62,242
39. Bernard Vittorio, ex combattente . . » 61,420
40. Carretta Mauro . . . . . . » 61,242
41. Alviggi Carlo . . . . . . » 60,474
42. Mannanici Nicolò, combatt. guerra attuale . . . . . . » 60,402
43. Minchilli Vincenzo . . . . . . » 59,901
44. Polo Giuseppe, ex combattente . . » 59.638
45. Sperani Carlo . . . . . . » 58,967
46. Abbate Giuseppe, antemarcia . . » 58,894
47. Ranchet Adelio, antemarcia . . . » 58,424
48. Cupellini Claudio, combatt. guerra attuale. . . . . . . » 58,343
49. Nastri Gennaro . . . . . . » 58,287
50. Coronas Pietro . . . . . . » 58,089
51. Marche Gustavo . . . . . . » 57.319
52. Ercolini Nello, invalido di guerra . » 56.580
53. Fonti Angelo . . . . . . » 55.632
54. Bettinelli Sante, antemarcia . . . » 55.076

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Melis Giovanni
2. Tavolaro Terenzio
3. Bonifacino Bartolomeo, combatt. guerra attuale
4. Garofalo Gaetano
5. Martino Vittorio, ex combattente
6. Meola Giuseppe
7. Tomaselli Antonino
8. Gorga Giuseppe
9. Colangelo Aurelio
10. Pistolese Luigi
11. Pisano Gaetano
12. Fabretti Giovanni
13. Cardente Salvatore
14. Michetti Visconti
15. Rossotto Carlo Alberto, combatt. guerra attuale
16. Del Noce Vincenzo
17. Rumore Salvatore
18. Famularo Romeo
19. Reda Pasquale, ex comb.
20. Lauri Luigi
21. Rovere Vincenzino
22. Di Francesco Alfonso
23. Mattia Rocco
24. Bradaschia Antonio
25. Alberti Giuseppe
26. Pasta Adolfo
27. Tricomi Attilio
28. Arnone Michele, ex comb.
29. Fichera Paolo

30. Di Martino Salvatore
31. Ruzzenenti Ettore, ex combattente
32. Pacini Pasquale
33. Spampinato Marcello
34. Marino Antonio
35. De Felice Otello
36. De Angelis Gaspare
37. Principato Ignazio
38. Tomaselli Francesco P.
39. Bernard Vittorio, ex combattente
40. Carretta Mauro
41. Alviggi Carlo
42. Mannanici Nicolò, comb. guerra attuale
43. Minchilli Vincenzo
44. Polo Giuseppe, ex comb.
45. Sperani Carlo
46. Abbate Giuseppe, antemarcia
47. Ranchet Adelio, antemarcia
48. Cupellini Claudio, comb. guerra attuale
49. Nastri Gennaro
50. Coronas Pietro
51. Marone Gustavo
52. Ercolini Nello, invalido di guerra
53. Fonti Angelo
54. Bettinelli Sante, antemarcia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

(370)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Diario delle prove scritte ed elenco degli ammessi al concorso per otto posti di vice coadiutore in prova (gruppo B) nel ruolo di segreteria.

Le prove scritte del concorso per otto posti di vice coadiutore in prova (gruppo *B*) nel ruolo di segreteria di questo Ministero, indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1939-XVIII e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 32 dell'8 febbraio 1940-XVIII, avranno luogo in Roma, Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 dei giorni 26, 27 e 28 febbraio 1942-XX.

Al concorso stesso sono ammessi i seguenti candidati:

1. Addonizio Giuseppe
2. Agostini Furio
3. Amenta rag. Filippo
4. Anzaldi rag. Giovanni
5. Bacci rag. Renato
6. Battista Armando
7. Berarducci Rosario
8. Biondo Rosario
9. Capitani Fernando
10. Cappellani rag. Manlio
11. Carusi dott. Filippo
12. Casotti Umberto Maria
13. Cavarocchi rag. Franco
14. Chimienti Vito
15. Ciarlo Nicolò
16. Corrao Agostino
17. Curiale Empedocle
18. D'Angelo rag. Francesco
19. D'Arley Ugo
20. De Crescenzio rag. Crescenzio
21. Del Gracco rag. Giuseppe
22. De Lucia dott. Olindo
23. Diana rag. Filippo
24. Di Caro Sebastiano
25. Fabbricotti Carlo Andrea
26. Fanti Domenico
27. Fattibene rag. Giovanni
28. Fichera rag. Antonio
29. Filippi Luigi
30. Fontana Carlo
31. Franceschelli rag. Vincenzo
32. Friuli Rodolfo
33. Galassi rag. Wolfango
34. Guiso Giuseppe
35. La Tegola rag. Giovanni
36. Leo Paolo
37. Levante rag. Raoul Manlio
38. Lillo dott. Luigi
39. Longo rag. Publio
40. Luppino Antonio
41. Magnante Aleandro
42. Maradei rag. Walter
43. Maresca Mario
44. Marinari rag. Renato
45. Marino rag. Giuseppe
46. Marino rag. Ugo
47. Mazzoli Virginio
48. Mete rag. Francesco
49. Miranda Vincenzo
50. Mocco Benigno
51. Monopoli Antonio
52. Muziarelli Luigi
53. Pirocchi Dino
54. Pisanò Attilio
55. Prandi rag. Fausto
56. Ragusa rag. Vittorio
57. Ricciardi Marcello
58. Ricco Amedeo
59. Rigano rag. Carmelo
60. Rossi rag. Adriano
61. Rubino rag. Tullio
62. Salerno rag. Francesco
63. Salmi rag. Giulio
64. Sarti rag. Giuseppe
65. Scalamandrè rag. Nazzareno
66. Scandura rag. Antonio
67. Solano rag. Ubaldo
68. Soricelli rag. Luigi
69. Taschini rag. Alfredo
70. Trapani Luigi
71. Varriale rag. Vincenzo
72. Ventimiglia dott. Antonio
73. Violo Rodolfo
74. Vismara rag. Enrico
75. Zaccardini rag. Mario
76. Zarbano rag. Francesco
77. Zorutti Pietro.

Il signor Gaetano Palazzo è ammesso con la riserva di cui all'art. 7, 2° comma, del bando.

Infine sono ammessi con riserva:

1. D'Astore rag. Alfonso
2. De Filippis Alfonso
3. Laganà Antonino
4. Manzo rag. Mario
5. Mastropasqua Leonardo
6. Paglione Frialdo
7. Pesci Armando
8. Vartuli Domenico

(392)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Diario delle prove scritte ed elenco degli ammessi al concorso per 10 posti di vice traduttore in prova (gruppo B) nel ruolo dei servizi speciali.

Le prove scritte del concorso per dieci posti di vice traduttore in prova (gruppo *B*) nel ruolo dei servizi speciali di questo Ministero, indetto con decreto Ministeriale 10 febbraio 1940-XVIII e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 51 del 29 febbraio 1940-XVIII, avranno luogo in Roma presso la sede del Ministero della cultura popolare, via Vittorio Veneto n. 56, alle ore 8,30 dei giorni 19, 20 e 21 febbraio 1942-XX.

Al concorso stesso sono ammessi i seguenti candidati:

1. Bianconi Vittorio.
2. Biondo Giuseppe.
3. Luppino Antonio.
4. Marullo Tullio.
5. Neri Filippo.
6. Rapisarda Carmelo.
7. Russo Ferdinando.

I seguenti altri candidati sono ammessi con riserva:

1. Allegra Giovanni.
2. Cavarocchi Franco.
3. Ciarlo Nicolò.

(391)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.